

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA

composta dai Signori

DR.	ALBERTO	TAGLIENTI	Presidente rel.
DR.SSA	FRANCESCA	MICONI	Consigliere
DR-	PIERFILIPPO	MAZZAGRECO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa d'appello promossa con ricorso depositato il 2.5.2006

da

CEDRARO GINO, CEDRARO LUCIANA e CEDRARO LUISA, quali eredi di ANTONELLA VITTORIA

con l'avv. Antonio Di Stasi, per mandato in calce al ricorso,

con domicilio eletto in Ancona, via degli Orefici n° 5, presso lo studio dell'avv. Di Stasi

- appellanti -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Ancona, domiciliataria *ex lege*

- appellato -

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *p.t.*

con gli avv.ti Susanna Mazzaferri, Floro Flori e Gianfranco Vittori
per procure generali alle liti notai F. Lupo e Linda Blasi di Roma del 15.7.1997,
7.10.1993 e 31.10.2003
elettivamente domiciliato in Ancona, P.za Cavour n. 21, c/o la propria Avvocatura
- appellato -

REGIONE MARCHE, in persona del Presidente *p.t.* della Giunta Regionale
con l'avv. Pasquale De Bellis, con domicilio eletto in Ancona, via Giannelli 36, c/o
l'Avvocatura regionale
per mandato a margine della memoria fissata per la discussione sulla sospensiva
- appellata -

Oggetto: riforma della sentenza n. 80/2006 resa il 26.1 / 2.3.2006 dal Tribunale di
Ancona - Giudice del Lavoro

in punto: indennità di accompagnamento.

Causa trattata all'udienza in data 14.11.2008

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'appellante ha concluso: *“In via principale: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza n. 80/06 del 2.3.06 del Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, previa ammissione di una nuova consulenza tecnica medico-legale, dichiarare il diritto dei sigg.ri CEDRARO GINO, CEDRARO LUCIANA e CEDRARO LUISA, quali eredi della sig.ra ANTONELLA VITTORIA, a percepire il beneficio dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 legge 18/1980, a decorrere dal 1° marzo 2002, o altra data da determinarsi a seguito del rinnovo di CTU., ovvero, in ogni caso dal 30 giugno 2003 (sulla base della CTU. di primo grado) e, per l'effetto, condannare l'Istituto nazionale della previdenza Sociale*

ad erogare la suddetta provvidenza oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 1° marzo 2002 o altra che deciderà l'intestata Corte. Porre le spese della CTU. a carico degli Enti resistenti. Con vittoria di spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata: qualora all'esito del rinnovo della CTU. non dovesse riscontrarsi che la sig.ra ANTONELLA VITTORIA si trovasse in condizioni di salute tali da non riscontrarsi il diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento si chiede di compensare le spese di lite e porre le spese di CTU. a carico degli Enti resistenti".

Il procuratore dell'INPS ha concluso: *"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita: in accoglimento dell'appello incidentale dichiarare la nullità della sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite per entrambi i gradi del giudizio. In subordine respingere l'appello avversario con qualunque statuizione e per l'effetto confermare la sentenza con lo stesso impugnata; in caso di accoglimento dell'atto di appello avversario in via principale mandare assolto l'INPS. dall'onere del pagamento delle spese di giudizio – comprese quelle di CTU. – o in via subordinata dichiarare il diritto dell'INPS. ad essere manlevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine al pagamento delle spese di giudizio, comprese quelle di CTU. In ogni caso rigettare al domanda volta ad ottenere la prestazione con decorrenza dal luglio 2003. Spese come per legge".*

Il procuratore della Regione Marche ha concluso: *"Nel merito, in via principale, per quanto è di interesse della Regione, per il rigetto dell'appello. In via meramente gradata, qualora Codesto Ecc.mo Tribunale ritenga che ricorrano giusti motivi, per la compensazione delle spese del primo grado di giudizio. Spese del grado come per legge".*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza resa il 26.1.2006 e depositata il 2.3 seguente il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Ancona, pronunciando sulla domanda proposta da CEDRARO GINO, CEDRARO LUCIANA e CEDRARO LUISA – costituitisi in corso di causa quali eredi dell'originaria ricorrente ANTONELLA VITTORIA – nei confronti dell'INPS., del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Regione Marche (relativa al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a favore della ANTONELLA, a decorrere dall'1.3.2002, anziché, come concessa, dall'1.7.2003), riconosciuta la legittimazione passiva dell'Istituto e del Ministero convenuti, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Regione Marche, rigettava la domanda, ponendo a carico delle parti istanti le spese di lite e quelle dell'espletata CTU.

2. Avverso tale decisione, notificata il 4.4.2006, hanno interposto appello dinanzi a questa Corte i nominati CEDRARO, nella qualifica, con ricorso depositato il 2.5.2006, insistendo nell'originaria domanda disattesa in prime cure.

Hanno dedotto a sostegno:

- l'erroneità delle conclusioni a cui era pervenuto il CTU., e che il primo Giudice aveva seguito, in ordine alla decorrenza del requisito sanitario;
- l'erroneità della condanna al pagamento delle spese di lite: a) stante l'avvenuta sottoscrizione da parte della dante causa Antonella Vittoria della dichiarazione prescritta dall'art. 152 disp. att. cpc nel testo introdotto dalla legge n. 326/2003; b) perché il CTU aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario dal 30.6.2003, laddove l'indennità era stata concessa solo dall'1.7.2003; c) perché, considerata la natura della questione trattata e la sussistenza a carico della ANTONELLA di un

gradiente invalidante del 100%, doveva ritenersi la ricorrenza di giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

- l'erroneità della statuizione relativa alle spese di CTU., incidendo la legge n. 326/2003 solo sulle spese di giudizio e non sugli oneri di consulenza tecnica.

Gli appellanti hanno altresì richiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

3. L'INPS. si è costituito nel termine previsto dall'art. 436 CPC.

3.1 Ha resistito al gravame.

3.2 Ha inoltre spiegato appello incidentale per sentir dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza e, per il caso di accoglimento dell'appello principale, ha chiesto di essere assolto dalle spese di giudizio ovvero, in subordine, di esserne manlevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

4. La Regione Marche ha anch'essa resistito all'impugnazione.

5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è rimasto contumace.

6.1 Con ordinanza collegiale del 30.6.2006 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

6.2 Indi la causa è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione, sulle conclusioni delle parti costituite, siccome trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. È preliminare la disamina dell'appello incidentale dell'INPS.

ANTONELLA VITTORIA è deceduta il 18.2.2004 (v. la CTU., la sentenza impugnata e il ricorso d'appello), mentre il ricorso introduttivo di primo grado è stato depositato il 10.3.2004 (cfr. l'attestazione di deposito in calce).

Poiché il giudizio si instaura con il deposito del ricorso, deve convenirsi che in tale momento (e, *a fortiori*, quando il ricorso è stato notificato alle controparti) l'ANTONELLA aveva ormai perduto la propria capacità giuridica.

Secondo il condiviso insegnamento della giurisprudenza di legittimità, "*...allorché l'evento interruttivo si sia verificato prima del momento che determina l'instaurazione del processo, non si verifica interruzione, né questa è evitabile con la costituzione volontaria del soggetto cui spetta proseguirlo, ma il rapporto processuale non è mai venuto ad esistenza. Come ha rilevato questa Corte (v. Cass. 8.1.1966 n. 162) la stessa possibilità di riassunzione del processo nei confronti dei successori della parte estinta "presuppone che il processo stesso sia stato in origine validamente istituito nei confronti della parte originaria", successivamente venuta meno; perché "se, invece, il rapporto processuale era invalido fin dall'origine" (come avviene se l'estinzione della parte è anteriore all'inizio del processo), un successivo atto di riassunzione, così come la stessa prosecuzione volontaria del soggetto succeduto a quello estinto, non vale ai fini della riassunzione o della prosecuzione del processo originario, in quanto questo non è mai venuto in essere".*

Pertanto, stante la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale, deve riconoscersi la nullità degli atti processuali successivi e, quindi, della sentenza impugnata.

E' appena il caso di aggiungere che del tutto inconferente si palesa il richiamo al disposto dell'art. 299 CPC. operato dalla difesa degli appellanti in via principale, operando detta norma – con riferimento al soggetto che da impulso al processo – solo nel rito ordinario e non in quello speciale, ove la stessa introduzione del giudizio avviene con il deposito del ricorso – e quindi coincide con la costituzione della parte attrice.

8. L'appello incidentale dell'INPS. va dunque accolto con una pronuncia, di mero rito, dichiarativa della nullità della sentenza impugnata.

Resta quindi assorbito l'esame dell'appello principale.

9. Poiché il deposito dell'originario ricorso a morte della ricorrente ormai avvenuta è dipeso da attività all'evidenza incolpevole del difensore, si reputa equa un'integrale compensazione delle spese del doppio grado.

Per conseguenza gli oneri della CTU., siccome liquidati in primo grado, vanno posti in egual misura a carico delle parti del rapporto sostanziale.

P. Q. M.

La Corte,

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CEDRARO GINO, CEDRARO LUCIANA e CEDRARO LUISA, quali eredi di ANTONELLA VITTORIA, con ricorso depositato il 2.5.2006, nei confronti dell'INPS., del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Regione Marche, nonché sull'appello incidentale dell'INPS., avverso la sentenza del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Ancona resa il 26.1.2006 e depositata il 2.3 seguente, *contrariis rejectis*, così provvede:

A. dichiara la nullità dell'impugnata sentenza;

B. dichiara interamente compensate fra le parti le spese del doppio grado e pone gli oneri di CTU., siccome liquidati in primo grado, a carico dell'INPS. del Ministero e degli appellanti nella misura di un terzo ciascuno, con obbligo di solidarietà verso l'Ausiliare.

Così deciso in Ancona, il 14 novembre 2008.

IL PRESIDENTE est.

(dr. Alberto Taglienti)

IL CANCELLIERE

depositata il 26.11.2008

IL CANCELLIERE

Dott.ssa DANIELA DIOMEDI